

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SESTA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, composto dai Magistrati

dott. Roberto Cordio

Presidente – rel. ed est.

dott. Sergio Centaro

Giudice

dott.ssa Laura Messina

Giudice

riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente

SENTENZA

Sul ricorso per L'APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO, ex art. 268 del Decreto Legislativo 12 gennaio 2019 n. 14, depositato nell'interesse di [REDACTED]

[REDACTED]
con l'assistenza dell'O.C.C. UNES di Catania;

viste le disposizioni di cui agli artt. 268 e ss. del D. Legisl. N.14 del 2019 (c.d. Codice della Crisi e dell'Insolvenza);

vista la relazione particolareggiata redatta dal dott. Orazio Lorenzo Barbagallo - professionista nominato dall'Organismo di Composizione della Crisi - ed i documenti ad esse allegati;

ritenuto che dalle relazioni emerge una completa illustrazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria della debitrice alla cui stregua la stessa risulta in stato di sovraindebitamento;

ritenuto che sussistono i presupposti di legge per dichiarare l'apertura della liquidazione;

ritenuto che va nominato, quale liquidatore, l'Organismo di Composizione della Crisi

UNES di Catania, nella persona del gestore della crisi già nominato, dott. Orazio Lorenzo Barbagallo;

PQM

DICHIARA L'APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE

ORDINA alla ricorrente il deposito, entro sette giorni dalla comunicazione della presente sentenza, dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie (ove non ancora allegate alla relazione), dell'elenco dei creditori nonché la consegna o il rilascio di tutti i beni facenti parte del patrimonio di liquidazione ad eccezione dell'autovettura di cui appresso;

ASSEGNA

ai terzi che vantano diritti sui beni della ricorrente ed ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono

trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201 C.C.I.;

ORDINA

la consegna o il rilascio di tutti i beni facenti parte del patrimonio di liquidazione autorizzando la ricorrente a detenere e ad utilizzare sino alla vendita [REDACTED] [REDACTED], nominando la stessa quale custode e in tal veste obbligata a curarne l'ordinaria e diligente manutenzione, tenuto conto che nessuno dei beni suscettibili di essere posti in vendita, in quanto dotati di valore di mercato, può essere escluso dalla liquidazione

DISPONE

la trascrizione - a cura del liquidatore, con spese a carico della ricorrente - della presente sentenza presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari e presso il Pubblico Registro Automobilistico competenti nonché l'inserimento della presente sentenza nel sito internet del Tribunale o del Ministero della Giustizia;

che - ai sensi degli artt. 270, comma 5 e 150 del D.lgs. n. 14/2019 – non possono essere iniziate o proseguite, a pena di nullità, azioni cautelari ed esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore ed anche per crediti maturati durante la liquidazione; a tal fine onera il liquidatore della comunicazione della presente sentenza alla cancelleria del G.E. innanzi al quale pende la procedura esecutiva mobiliare menzionata nella relazione;

che sia sottratto alla liquidazione, in quanto necessario al sostentamento della ricorrente e del relativo nucleo familiare, l'importo di € 1.500,00 mensili e che l'importo eccedente la detta somma (in assenza, allo stato, di obblighi di pagamento di canoni locativi) dovrà essere mensilmente versato sul conto corrente intestato alla presente procedura (accesso presso un istituto di credito scelto dal liquidatore) mentre eventuali circostanze che possano giustificare il versamento di una minore somma dovranno essere di volta in volta documentate dalla ricorrente, anche tramite il liquidatore, al fine di ottenere la relativa autorizzazione;

rilevato che ai sensi dell'art. 268 CCI "4. Non sono compresi nella liquidazione: a) i crediti impignorabili ai sensi dell'articolo 545 del codice di procedura civile; b) i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, le pensioni, i salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività nei limiti, indicati dal giudice, di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia (...)" e che, pertanto, tutte le entrate mensili spettanti alla ricorrente – eccedenti l'importo di € 1.500,00 - dovranno essere destinate alla liquidazione, ai fini della distribuzione in favore di tutti i creditori con la conseguente cessazione dell'efficacia di qualsiasi trattenuta ulteriore (a titolo di cessione di quinto o di delega di pagamento) ovvero dei pagamenti rateizzati che, diversamente, comporterebbe la violazione della par condicio creditorum;

che il liquidatore riferisca con apposita relazione, ogni sei mesi dalla data della presente sentenza, sullo stato della procedura e sull'esecuzione del programma di liquidazione anche con riguardo ad eventuali condotte ostative all'esdebitazione di cui all'art. 280 comma 1^o

lett. b) e c) incidenti sul regolare ed efficace svolgimento della procedura ed, inoltre, terminata l'esecuzione del programma, predisponga il rendiconto;

che – inoltre – il liquidatore riferisca con apposita relazione (nel termine di cui sopra) sull'eventuale pregiudizio della *par condicio creditorum* determinato dalla procedura di definizione agevolata, cui risulta avere aderito la ricorrente, ponendo in evidenza la possibilità di soddisfacimento integrale dei crediti in prededuzione nonché dei crediti dotati di rango privilegiato (di cui è stata disposta l'ammissione allo stato passivo) di grado pari o superiore a quello dei tributi oggetto della definizione agevolata.

La presente sentenza dovrà essere notificata, a cura della ricorrente, ai creditori ed ai titolari dei diritti sui beni oggetto di liquidazione, a mente del comma 4 dell'art. 270 CCI.

Delega per la trattazione del procedimento il dott. Roberto Cordio.

Manda alla cancelleria per le comunicazioni alla ricorrente ed al liquidatore.

Così deciso in Catania, 5.1.2024, nella camera di Consiglio della Sesta Sezione

Il Presidente – rel.

dott. Roberto Cordio

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®